

Condizioni di Assicurazione

**MULTIRISCHI
CASA E FAMIGLIA**



RESPONSABILITÀ CIVILE



Vittoria
Assicurazioni

Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)	pag. 3
---	--------

Glossario	pag. 11
------------------	---------

SEZIONE Responsabilità Civile

1 - Rischi assicurati	pag. 12
2 - Precisazioni circa la portata della garanzia	pag. 12
3 - Condizioni Particolari	pag. 14
4 - Persone non considerate nel novero dei terzi	pag. 15
5 - Esclusioni	pag. 15
6 - Estensione territoriale	pag. 16
7 - Pluralità di assicurati	pag. 16
8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali	pag. 16

Sezione Responsabilità Civile - Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore- esistenza se indicato)
Sezione Responsabilita' Civile				
Responsabilità civile per la guida di figli minori	2			50% del massimale di polizza
Responsabilità civile per infortuni "domestici"	2		Relativa del 5%	

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONI

1) Informazioni Generali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21

Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 21 95 71

Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com

Posta elettronica: info@vittoriaassicurazioni.it

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L n. 966 del 29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984

Codice Fiscale e numero d'iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158

R.E.A. N. 54871

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008

2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa*

Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 261,708.981 milioni di euro di cui 65,788.948 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 195,920.033 milioni di euro a titolo di riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

* dati riferiti all'ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un anno per ciascuna proroga.

“Avvertenza”

Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito rinnovo del contratto (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un “consumatore”, ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo).

Termini e modalità per l'esercizio della medesima sono regolati dall'art. 12 delle Condizioni Generale.

3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il Contratto qui descritto offre copertura per tutti i danni involontariamente cagionati a terzi dall'Assicurato e dai suoi familiari nell'ambito del tempo libero e della vita familiare domestica (esclusa pertanto quella professionale). A titolo esemplificativo la fuoriuscita d'acqua dalla lavatrice che causa danni all'abitazione del piano inferiore, il vaso di fiori che cade dal davanzale della finestra, i danni fisici della domestica che cade dalla scala o il ragazzino che andando in bicicletta travolge una persona.

L'assicurazione copre anche le richieste di risarcimento derivante all'Assicurato per gli infortuni subiti sul lavoro da parte degli addetti mentre lavorano per conto dello stesso. Si rimanda agli articoli 1 e 2 delle norme che regolano la Sezione di Responsabilità Civile.

E' inoltre possibile scegliere, in base alle esigenze specifiche, diverse estensioni di garanzia tra quelle previste nelle Condizioni Particolari, che devono essere espressamente richiamate in polizza e per le quali va corrisposto il relativo premio. Per il dettaglio si rimanda alla lettura degli articoli 3.1 e 3.2 delle Condizioni particolari.

“Avvertenza”

Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo.

In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli articoli 4 - Persone non considerate nel novero di terzi, 5 - Esclusi.

Ulteriori limitazioni ed esclusioni sono poi previste nelle singole Condizioni e sono indicate con il carattere grassetto.

Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all'art. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni dell'art. 1901 del Codice Civile.

“Avvertenza”

Il contratto prevede la presenza di franchigie scoperti e massimali

Il “Massimale” è l'importo contrattualmente stabilito e riportato in polizza che costituisce il limite entro il quale l'Impresa è obbligata a rispondere nei confronti dell'assicurato nel caso in cui si verifichi un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.

La polizza prevede ipotesi di sottolimiti, vale a dire casi in cui l'Impresa risponde fino ad un importo ridotto rispetto al massimale pattuito : anche l'esistenza di sottolimiti è segnalata con carattere grassetto; segnaliamo comunque il sottolimito previsto dall'art. 2 – Precisazioni circa la portata della garanzia alla voce Responsabilità Civile per la guida di figli minori.

Tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di polizza.

Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.

Esempio: Il massimale per la garanzia RCT è di 500.000 euro.

L'Assicurato, in conseguenza di un suo comportamento colposo che rientra nella garanzia prestata con la polizza, provoca ad un terzo un danno stimato in 828.000 euro.

L'Impresa assicuratrice corrisponde l'importo di 500.000 euro pari al massimale assicurato.

L'Assicurato dovrà provvedere con il proprio patrimonio al risarcimento degli ulteriori 328.000 euro (importo pari alla differenza tra l'ammontare del danno ed il massimale assicurato).

Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e di sensibilizzare l'attenzione dell'assicurato sull'utilizzo di strumenti di prevenzione al fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.

La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell'ammontare del danno che rimane a carico dell'assicurato. Nel caso il danno venga liquidato per intero al terzo danneggiato, l'Impresa procederà al recupero della franchigia o scoperto richiedendola con apposito atto all'Assicurato.

La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in percentuale. Richiamiamo in particolare l'attenzione sulla franchigia prevista dall'art. 2, che disciplina la Responsabilità civile verso i dipendenti: a differenza delle altre, non è espressa in un importo, ma in una percentuale di invalidità.

Esempio:

(non sono previste franchigie e/o scoperti nelle garanzie)

4) Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio.- Nullità

“Avvertenza”

Il Contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno l'impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta fatta salva la facoltà dell'impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

Si rimanda all' articolo 1 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli articoli 1892, 1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.

Avvertenza

Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.

5) Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.

In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute

modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l'Impresa, a seguito della comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio.

In caso di **“aggravamento del rischio”**, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si verifichi l'evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui, se l'impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l'avrebbe stipulata a condizioni diverse, l'Impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.

Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l'avviso all'Impresa o prima che siano decorsi i termini per la comunicazione e l'efficacia del recesso, **l'Impresa può non pagare l'indennizzo** qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto **oppure** (nel caso l'Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del contratto) **ridurre l'importo dovuto** secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.

Rimandiamo agli articoli 14 e 15 delle “Condizioni Generali di assicurazione” ed ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio .

ESEMPIO di circostanza rilevante che determini la modificazione del rischio

(Per la sezione di RC in quanto non possibile).

6) Premi

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.

A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.

“Avvertenza”.

L'impresa di Assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di durata inferiore a 1 anno).

L'aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il seguente:

- Frazionamento quadrimestrale: 4%
- Frazionamento trimestrale: 5%

Il versamento del premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A. o in favore dell'Agenzia presso cui viene stipulato il contratto

E' possibile provvedere al pagamento del premio mediante:

assegno bancario o circolare N.T. intestati all'Impresa o all'intermediario;

- bonifico bancario;
- moneta elettronica

- pagamento in conto corrente postale;
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.

“Avvertenza”.

L'impresa o l'intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell'Impresa medesima.

7) Rivalse

“Avvertenza”

Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato fatte salve eventuali ipotesi previsti dalla legge.

8) Diritto di recesso

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del contraente sia in favore dell'Impresa.

Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in questione si rimanda agli articoli 1 e 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Relativamente all'art. 13 l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la comunicazione di recesso fosse effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l'assicurazione cessa alla data di tale scadenza.

Inoltre, ad ogni scadenza annuale l'Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza. Come specificato all'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.

Nel caso di contratto poliennale il contraente ha inoltre facoltà di recedere dal contratto, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il recesso determina la cessazione dell'intero contratto.

9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono **in due anni** dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (parte legata all'esistenza della garanzia).

L'assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o richiesta fatta per iscritto. L'interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il riconoscimento del diritto dell'assicurato da parte dell'Impresa.

Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.

La decadenza dal diritto all'indennizzo :

- in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti all'atto della stipula della polizza;
- in caso di mancata comunicazione all'Impresa da parte dell'assicurato degli intervenuti aggravamenti di rischio o della non accettazione da parte dell' Impresa degli stessi;
- in caso di denuncia di sinistro presentata oltre il termine indicato in polizza.
- In caso di omesso avviso all'Impresa da parte dell' assicurato dell'esistenza di polizze con altri assicuratori per il medesimo rischio;
- In caso di omessa denuncia di sinistro agli eventuali altri assicuratori

La decadenza dal diritto di disdettare il contratto o recedere dallo stesso qualora la relativa comunicazione sia stata inviata oltre il termine previsto in polizza o fissato ai sensi di legge.

10) Legge Applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto, **in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005**, è quella italiana.

11) Regime fiscale

Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al momento della redazione della presente Nota Informativa.

Tassazione del Premio

Il premio versato sul presente contratto è gravato di un'imposta a carico del Contraente pari all'importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.

Detrazione Fiscale

Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12) Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

“Avvertenza”

In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia previsti e regolati dall'articolo 8 “Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro”.

13) Reclami

Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Caldera, n. 21 - 20153 Milano (fax 02 / 48.20.47.37 - tel. 02 / 482.199.53 - e-mail servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

Devono essere presentati direttamente all'ISVAP, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti:

- a) l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l'attivazione della procedura FIN-NET.

In particolare i reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all'impresa corredato dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP:

- a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all'attribuzione di responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all'impresa: in caso di ricezione l'ISVAP provvederà ad inoltrarli all'impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
- b) i reclami per i quali sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria: l'ISVAP provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
- c) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all'investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
- d) i reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.

In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l'ISVAP provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.

14) Arbitrato

“Avvertenza”

Il presente contratto prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato.

Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com

Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

L'Amministratore Delegato

Roberto Guarena



Ai sotto elencati termini le parti attribuiscono il seguente significato:

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'Assicurato per ogni sinistro.

Impresa

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Indennizzo

La somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di sinistro.

Nucleo familiare

Ai fini della Sezione Infortuni, si intende convenzionalmente il nucleo di almeno due persone, di età non superiore ai 75 anni, composto dal Contraente e dalle persone conviventi con il Contraente al momento del sinistro ed iscritte, unitamente a questi, in uno stesso certificato anagrafico di stato di famiglia. Qualora, al momento di un sinistro, il nucleo familiare risultasse composto da una sola persona, resta inteso che l'Impresa calcolerà l'indennizzo sulla base del 50% dei capitali assicurati per il nucleo familiare.

Eventuali modifiche alla definizione convenzionale di nucleo familiare devono risultare da apposita pattuizione contrattuale.

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

Risarcimento

La somma dovuta dall'Impresa ai terzi danneggiati in caso di sinistro.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Vita privata

Tutte le attività, escluse quella lavorativa principale, secondaria ed occasionale.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

1 - Rischi assicurati

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia), nei limiti dei massimali convenuti in polizza, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- figli minori anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente, si intende in questo caso assicurata;
- minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali;
- incapaci di intendere e volere (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati;

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

2 - Precisazioni circa la portata della garanzia

Sono compresi, **a titolo esemplificativo ma non esclusivo** i seguenti fatti:

Responsabilità Civile della vita "domestica"

La garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante da:

- la proprietà dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del rischio, purché situata sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
- la conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del Contraente, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 494/96 purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui ai due punti precedenti;
- la proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonoservizi e - limitatamente alle lesioni corporali - i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi;
- l'intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati.

Responsabilità Civile per infortuni “domestici”

L'impresa si obbliga:

- al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38;
- al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l'infortunio abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000, non inferiore al 6%;
- al risarcimento delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non soggetti all'obbligo di assicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport

La garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante da:

- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, **ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni)**;
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivanti da incendio, scoppio, esplosione, **ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni)**. Limitatamente agli Autocaravan, s'intende compreso il rimessaggio e l'utilizzo dello stesso durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, ferma l' eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree;
- partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, **escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria**;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, **esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici**;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, **ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria**;

- proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti, la garanzia si estende inoltre alla responsabilità delle persone che, pur non risultando assicurate, hanno in consegna i predetti animali, **a condizione che non svolgano tale attività a titolo professionale.**

Responsabilità Civile per la guida di figli minori

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5 lettera d), la garanzia opera per la responsabilità civile derivante per danni subiti da terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere quando, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, alla guida di tali mezzi si trovi il figlio minore:

- non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, oppure
- se il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa esperita dalla società assicuratrice di tali veicoli e vale solo per il territorio italiano.

La copertura assicurativa s'intende prestata nel sottolimito pari al 50% del massimale di polizza.

3 - Condizioni particolari

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

3.1 - Attività venatoria

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5, comma e), l'Impresa si obbliga a tenere indenni uno o più Assicurati, nel numero risultante sul simplo di polizza e identificati nominativamente nelle Condizioni Integrative della polizza, per la Responsabilità Civile loro derivante ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria in tutti i Paesi europei e del bacino del Mare Mediterraneo. La garanzia vale per l'attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle preposte Autorità.

Qualora esistano altre assicurazioni per i medesimi rischi contemplati dalla presente garanzia, l'assicurazione avrà valore solo per l'eccedenza rispetto ai massimali previsti dalle altre assicurazioni e sino alla concorrenza di quelli indicati nel frontespizio di polizza.

Si precisa che la garanzia comprende i danni derivanti dall'uso di armi, cani da caccia, esclusivamente durante l'esercizio della stessa, nei tempi e nei luoghi consentiti. La garanzia comprende il confezionamento di munizioni. Poiché la presente garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all'obbligo previsto dalla legge 27/12/1977, n. 968 e successive modifiche, l'Impresa rilascia ad ogni singolo Assicurato una dichiarazione attestante la stipula della copertura assicurativa obbligatoria, con l'indicazione del nominativo della persona assicurata, i dati identificativi della polizza e la scadenza anniversaria della stessa.

3.2 - Proprietà di altri fabbricati

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5, comma k), l'Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari delle unità immobiliari indicate all'ubicazione del rischio della presente "Condizione Particolare".

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso.

Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96).

4 - Persone non considerate nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- b) il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
- c) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 2 – Precisazioni circa la portata della garanzia limitatamente al capitolo Infortuni "domestici".

5 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da incendio, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente art. 2;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. 2;
- e) pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà, uso e possesso di animali non legalmente posseduti;
- g) da atti dolosi;
- h) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- i) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

j) responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici indicati all'art. 2 paragrafo Responsabilità Civile da Infortuni "domestici";

k) la proprietà di immobili diversi da quello indicato sul semplice di polizza alla voce ubicazione del rischio;

l) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

m) a cose ed animali che gli Assicurati abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:

n) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;

o) da campi elettromagnetici.

6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verifichino in tutto il mondo.

7- Pluralità di assicurati

La garanzia viene prestata nel limite dei massimali convenuti in polizza per ogni sinistro, limite che resta a tutti gli effetti anche nel caso siano coinvolti più Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile dell'Assicurato/Contraente ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra l'Assicurato/Contraente e gli altri Assicurati la garanzia opera solo a favore del primo.

8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'Impresa e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde altresì di multe od ammende né di spese di giustizia penale.



Vittoria
Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948 INT. VERS.
PART. IVA 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE DI
MILANO N. 01329510158 - SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153
MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI
ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZIONE I N.1.00014
CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI
ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008